

**Tribunale di Perugia, sez. lavoro,
sentenza 21 novembre 2012**

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L'organizzazione sindacale indicata in epigrafe si è rivolta a questo Tribunale spiegando formale opposizione avverso il decreto - emesso da questo Ufficio in persona del Giudice monocratico Dr. Alessio Gambaracci il 27.7.2011 - con cui veniva rigettato il ricorso per repressione di condotta antisindacale depositato dalla predetta organizzazione il 14.7.2011.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le considerazioni di seguito brevemente esposte.

A fondamento del ricorso, la Fials deduceva e ripropone in questa sede che le proprie prerogative sindacali erano state illegittimamente conculcate dalla Asl n. 2 attraverso tre distinte condotte.

In primo luogo, la ricorrente si duole dell'omessa informativa e consultazione sindacale con riferimento alla decisione dell'azienda di selezionare, tra i dipendenti addetti al servizio psichiatrico di degenza dell'Asl n. 2 (d'ora in poi SPDC), 15 operatori infermieristici (oltre al capo del reparto e a tre o.s.) da destinare alla formazione dell'organico del nuovo reparto interaziendale di degenza psichiatrica, costituito assieme all'Azienda ospedaliera di Perugia presso l'Ospedale di Santa Maria della Misericordia, collocando il personale residuo, in via prioritaria, ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e, per il residuo, presso altri servizi, tenendo conto della residenza degli interessati. Dà atto dell'adozione "unilaterale", in data 25.5.2011, di criteri di scelta considerati ingiusti (soprattutto con riguardo al criterio consistente nel tenere conto del numero delle assenze causate da infortunio sul lavoro) ed argomenta che la prerogativa, della cui lesione si lamenta, è costituita da una piena informazione/consultazione delle organizzazioni sindacali che nella situazione oggetto di causa, sarebbe stata doverosa in relazione sia alle previsioni del CCNI sia dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (T.U.P.I.). Argomenta, infine, che "...in forza sempre della sola contrattualistica aziendale, -poteva essere invocato in materia anche l'obbligo di concertazione (Lett. B)...". Nella

presente sede Fials afferma che, per il tramite dei suoi rappresentanti C.C. e S.G., aveva già manifestato tali doglianze durante la riunione del 5.5.2011 proponendo, altresì, la convocazione di "un tavolo tecnico" per discutere della selezione del personale, richiesta, tuttavia, respinta dal Direttore generale della resistente. La ricorrente conclude perché, dichiarata l'antisindacalità della condotta descritta, venga ordinato alla resistente di "concertare" con le OO.SS. i criteri individuativi del personale da assegnare al nuovo reparto, tenendo nella debita considerazione la competenza, la professionalità e l'esperienza del personale.

In secondo luogo, l'organizzazione ricorrente lamenta che il proprio rappresentante in seno alle r.s.u., S.G., escluso dal gruppo di infermieri assegnato al nuovo reparto interaziendale sarebbe stato trasferito senza il consenso della ricorrente in Tribunale di Perugia RG N. 1736/2011 violazione dell'art. 22 St. lav. e sottoposto, peraltro, ad una pendolare oscillazione tra il DSM del quartiere Bellocchio e l'unità di Perugia Centro.

In terzo luogo, la Fials lamenta che il 5.7.2011 il direttore generale dell'asl n. 2 avrebbe respinto la richiesta della Fials di tenere un'assemblea sindacale in data 8.7.2011 presso l'Ospedale di Pantalla.

Sotto il primo profilo, l'opposizione è manifestamente infondata.

Come già rilevato dal primo Giudice, il combinato disposto degli artt. 5,6 e 9 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (T.U.P.I.), nella versione novellata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, attribuisce al livello nazionale della contrattazione collettiva il compito di disciplinare la materia della partecipazione sindacale (di cui costituiscono esemplificazioni l'informazione e la consultazione sindacale) nell'ambito delle attività di macro/micro organizzazione degli uffici (dotazione e variazione delle piante organiche, provvedimenti organizzativi ecc.) sicché la premessa normativa dalla quale dovrebbe discendere la prerogativa negata (individuata nel CCNI 2002-2005) è errata. Cionondimeno, è irrilevante disputare oltre dell'effettiva spettanza della rivendicata facoltà sindacale di informazione e consultazione giacché, contrariamente a quanto sostenuto nell'opposizione, il verbale della seduta convocata per il 5.5.2011 sull'argomento del trasferimento del SPDC dimostra in modo lampante che i sindacati vennero informati di quanto Tasi stava realizzando assieme all'azienda ospedaliera in attuazione della Delib. G.R. n. 50 del 24 gennaio 2011 ed anche consultati in argomento, dacché

proprio in quella sede vari rappresentanti sindacali, tra cui proprio C.C. e S.G., dirigenti sindacali dell'odierna ricorrente interloquirono attivamente ponendo domande ed ottenendo dal direttore generale dell'asl n. 2 risposte puntuali (cfr ad esempio proprio in ordine alla questione della continuità giuridico-economica dei rapporti e dei criteri di individuazione dei dipendenti da assegnarsi al nuovo reparto interaziendale). Proprio la sottolineatura, nell'atto di opposizione, delle richieste avanzate senza successo dai propri dirigenti, dimostra, contro le intenzioni della difesa della ricorrente, che a tutte le organizzazioni sindacali venne data l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista sulle questioni di cui si discute.

Invero, la reale ragione di una conflittualità così accesa su un punto tanto chiaro non è rappresentata dalla latitudine dell'espressione "consultazione" su cui la difesa della Fials si dilunga, quanto piuttosto dal reale bene della vita che l'organizzazione ricorrente pretende di ottenere dalla sua controparte, bene evidenziata nelle conclusioni, in cui si chiede al Tribunale di ordinare all'asl 2 di "concertare" con le organizzazioni sindacali i criteri individuativi del personale da assegnare al nuovo reparto. Di contro, nessuna norma di legge o (di CCNL ritualmente invocata in questa sede) attribuisce ai sindacati una tale prerogativa e lo stesso dicasi per il CCNI versato in atti che pure, come già affermato dal Giudice della fase sommaria, non potrebbe disciplinare se non il dettaglio di diritti riconosciuti dal livello negoziale superiore.

Sotto il secondo profilo, la dedotta illegittimità del trasferimento del dirigente sindacale Fials S.G. appare priva di consistenza.

Anche in questo caso la qualificazione giuridica della fattispecie effettuata dal primo Giudice esce del tutto indenne dai rilievi critici effettuati dalla difesa della ricorrente. E' pacifico che l'art. 51 del T.U.P.I. richiama, attraverso un rinvio mobile, la disciplina prevista dallo Statuto dei lavoratori ai fini della regolamentazione della relazione lavorativa individuale, che è, peraltro la materia di cui si occupa il titolo IV che con detta disposizione principia. La "contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale" costituiscono, invece, oggetto di un corpus autonomo e speciale di norme, all'interno del quale trova luogo l'art. 42 ("diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro") che, al comma 6, dopo avere equiparato i componenti delle r.s.u. ai dirigenti delle r.s.a. ai fini dello statuto dei lavoratori, lungi dal rinviare alla relativa disciplina (e l'intento di dettarne una autonoma è palese sin dalla rubrica) delega ai contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento

dell'organismo il compito di stabilire i criteri e le modalità con cui sono "...trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano...". Ne consegue che la trasposizione al S. che riveste pacificamente la qualità di componente della r.s.u. aziendale in quota Fials della prerogativa del trasferimento vincolato al nulla osta della propria organizzazione non è condivisibile, in assenza di una disposizione di fonte collettiva (non individuata dalla difesa della ricorrente neppure in questa fase) che tale prerogativa estenda al pubblico impiego privatizzato. Del resto, proprio la ricorrente, nel momento in cui ha invocato giurisprudenza in argomento risalente al 1991 e cioè al periodo antecedente al processo di privatizzazione del rapporto di lavoro iniziato con la L. n. 421 del 1992 ha implicitamente confermato detti assunti e non ha portato argomenti atti a sostenere una interpretazione differente da quella in questa sede prospettata.

Ciò detto, anche ammesso che il Giudice possa (ma la questione è tutt'altro che pacifica al di fuori del caso del sindacato di legittimità per errore di diritto operato anche sui CCNL dalla S.C.) conoscere d'ufficio disposizioni contrattuali (nazionali) non invocate dalle parti, va certamente escluso che possa - in assenza di qualunque prospettazione da parte di chi vi abbia interesse dei fatti costitutivi del diritto - fondare l'accoglimento della domanda su una fattispecie non ricompresa nel thema decidendum. In ogni caso, l'art. 18, comma 4, del CCNQ del 7.8.1998 in materia di prerogative sindacali, laddove subordina il trasferimento del dirigente sindacale al nulla osta dell'organizzazione di appartenenza, fa riferimento ad una unità operativa ubicata in una "sede diversa", requisito che, non dedotto dalla ricorrente pare comunque essere estraneo al caso in esame in cui il S. è stato assegnato al DSM del Bellochio sempre all'interno del Comune di Perugia.

Appare, ancora, del tutto dirimente osservare che oggetto di discussione non è un trasferimento nel senso tradizionalmente inteso e cioè un atto gestorio con cui un dipendente viene spostato da un'unità produttiva all'altra. Nel caso in esame, infatti, l'Asl, sulla base della Delib. G.R. n. 50 del 2011 e del Protocollo d'intesa stipulato con l'Azienda ospedaliera di Perugia, ha dovuto provvedere, ab origine, alla dotazione organica di un nuovo reparto interaziendale destinato a subentrare al SPCD presso cui il S. prestava servizio. Risulta, ad ogni buon conto, che la possibilità del dirigente in questione di svolgere attività sindacale non è danneggiata per

il solo fatto di non trovarsi a contatto quotidiano con un gruppo di infermieri che costituiscono solo una parte dei suoi associati di riferimento.

Sotto il terzo ed ultimo profilo, l'opposizione è - ancora una volta - manifestamente infondata. Va osservato, infatti, che uno dei requisiti imprescindibili della repressione della condotta antisindacale è l'attualità del comportamento denunciato, mentre nel caso in esame, al di là di una mancanza di chiarezza della situazione palesatasi in seguito alla missiva del direttore generale della resistente del 5.7.2011 che il primo Giudice ha sanzionato con una parziale compensazione delle spese di fase, è stato da subito evidente che l'asl non avesse alcuna intenzione di limitare il diritto di riunione di Fials presso l'Ospedale di Pantalla tanto da avere successivamente consentito la riunione con atto del 25.7.2011 (doc. 6 fase, opposta) così confermando che quello precedente non era stato un rifiuto, ma un semplice differimento (comune ad altre OO.SS) motivato dall'esigenza di individuare un locale idoneo allo scopo in una struttura nuova di recente inaugurazione. Del resto, la correttezza della prognosi formulata dal primo Giudice in ordine alla mancanza di indizi di una volontà dell'asl di comprimere le libertà sindacali è stata confermata dalla carenza, sino all'odierna udienza, di ulteriori doglianze dello stesso tenore formulate dall'organizzazione ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto degli incumbenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, fonte applicabile a tutte le controversie in cui l'attività difensiva, anche se iniziata precedentemente, non sia stata ancora esaurita (Cass., sez. unite, 17406/2012).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite della presente fase, che qui si liquidano nell'importo di Euro 2.100,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.

Così deciso in Perugia, il 20 novembre 2012.

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2012.